

COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE
del CANONE
per l'INSTALLAZIONE
di MEZZI
PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO I PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 3 Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Attività istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di autorizzazione
- Art. 10 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 11 Scadenza dell'autorizzazione
- Art. 12 Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio
- Art. 13 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
- Art. 14 Subingresso nell'autorizzazione
- Art. 15 Adempimenti dell'ufficio
- Art. 16 Concorso di più richieste di autorizzazione su aree pubbliche
- Art. 17 Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 18 Oggetto del canone
- Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 20 Esclusioni dal pagamento del canone

TITOLO III
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 21 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 22 Modalità di determinazione del canone
- Art. 23 Tariffa base del canone
- Art. 24 Tariffa del canone per installazioni di mezzi pubblicitari su beni privati
- Art. 25 Riduzioni della misura del canone

TITOLO V
TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

- Art. 26 Termini e modalità per il pagamento del canone
- Art. 27 Riscossione coattiva

TITOLO VI
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

- Art. 28 Attività di controllo
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Rimborsi
- Art. 31 Disciplina transitoria
- Art. 32 Entrata in vigore

TITOLO I
PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene istituito il **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente**, come previsto dall'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, e ne vengono disciplinate le modalità di applicazione.

2. Nel titolo I del presente regolamento viene disciplinato il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

3. Nel titolo II sono individuati i mezzi pubblicitari per l'installazione dei quali deve essere richiesta l'autorizzazione.

4. Il titolo III contiene i criteri di determinazione del canone.

5. Nel titolo IV vengono stabiliti i termini e le modalità per il pagamento del canone.

6. Il titolo V è dedicato alle procedure di verifica delle violazioni ed alle sanzioni applicabili.

Art. 2
Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. Nel territorio del Comune di Rivergaro è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dagli articoli da 1 a 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993.

2. La installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, individuati nel successivo art. 18, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

Art. 3
Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell'ambito territoriale del comune sul territorio pubblico o su aree private, anche quando detta installazione sia esentata dal pagamento del relativo canone.

3. Il procedimento di cui al comma 1, è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

4. Non sono subordinati al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo i mezzi pubblicitari che per le loro caratteristiche o per la loro collocazione, non incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

5. Funzionario responsabile del procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione di cui ai commi precedenti è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica e tutela ambientale.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza in originale ed in copia, all'ufficio protocollo del comune. L'istanza può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario, con specificazione dei dati catastali;
- c) la durata dell'installazione;
- d) una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario.

3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:

- a) un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
- b) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto;
- c) i documenti idonei a provare la titolarità dell'area o dell'immobile ove l'installazione deve essere realizzata, ovvero, in alternativa, l'assenso della proprietà.

4. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.

5. Copia dell'istanza, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente con l'indicazione:

- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
- b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
- c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;
- d) della data entro la quale il procedimento dovrà essere concluso.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di presentazione della relativa istanza al competente ufficio

comunale.

2. In caso di spedizione dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è individuabile nella data di ricevimento dell'istanza stessa, risultante dal relativo avviso.

3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, il funzionario responsabile, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d'ostacolo all'accoglimento della richiesta avanzata.

Art. 6

Attività istruttoria

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame dell'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, attraverso la valutazione di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta ed il controllo della documentazione allegata.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla al Nucleo di Polizia Municipale al fine di acquisire direttamente gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.

Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3. Qualora l'istanza di cui al comma 1, risulti incompleta il responsabile del procedimento, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla sua presentazione, chiede all'interessato di fornire gli elementi o la documentazione mancante, precisando altresì che l'integrazione o la regolarizzazione dell'istanza dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario il responsabile del procedimento provvederà all'archiviazione dell'istanza.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione dell'istanza sospende il decorso del termine, indicato nell'art. 5, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, quantifica l'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che deve essere riportato nel provvedimento autorizzatorio.

2. Allorchè lo ritenga opportuno, il responsabile del procedimento può demandare detta quantificazione al Responsabile dell'Ufficio Entrate e Tributi.

3. Il responsabile del procedimento provvede all'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari o del provvedimento di diniego della stessa.

4. Le successive fasi della riscossione, anche coattiva, del controllo dei versamenti, e della determinazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza del Responsabile dell'Ufficio Entrate e Tributi.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da

parte del richiedente del canone, o della sua prima rata, della somma eventualmente stabilita a titolo di deposito cauzionale, e della consegna della marca da bollo prevista per legge.

2. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dal responsabile del procedimento, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'installazione interessanti l'arredo urbano e l'ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'installazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

- u i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
- u la misura del mezzo pubblicitario;
- u la durata dell'installazione;
- u le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
- u gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
- u gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
- u l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone,
- u la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la revoca dell'autorizzazione;
- u l'ammontare della cauzione, ove dovuta.

Art. 10

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.

2. E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- u applicare su ogni mezzo una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- u verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
- u approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
- u ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
- u provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonché in caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo art. 29.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

Art. 11
Scadenza dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 12
Revoca , modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:

- u quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
- u per mancato versamento dell'intero importo del canone o di 2 (due) rate nei termini previsti;

3. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione al comune entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

4. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'autorizzazione all'installazione con apposita comunicazione diretta al comune.

5. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3, l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. Qualora l'installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2, in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta la mancata restituzione del canone già corrisposto.

Art. 13
Rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Nell'istanza dovranno essere altresì riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 14
Subingresso nell'autorizzazione

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l'installazione del quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvederà all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell'autorizzazione stessa, ma, entro 90 (novanta) giorni dall'evento luttuoso (a pena di decadenza) devono darne comunicazione al comune.

Art. 15
Adempimenti dell'ufficio

1. I provvedimenti di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari vengono annotati in un apposito registro, che deve essere redatto seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

2. Gli uffici competenti adottano adeguati strumenti organizzativi che permettano di verificare la scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato il registro di cui al comma 1.

Art. 16
Concorso di più richieste di autorizzazione su aree pubbliche

1. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata, qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.

2. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, per le autorizzazioni di durata superiore a 5 (cinque) anni o che comportino l'installazione di impianti di difficile sgombero, si procede a gara pubblica o a licitazione privata.

Art. 17
Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Il funzionario responsabile del procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia all'autorizzazione all'installazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;
- i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
- sia richiesta l'installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi ;
- venga richiesta l'apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
- l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;
- l'apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;
- l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;
- i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;
- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 18 Oggetto del canone

1. Il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, come di seguito determinato, è dovuto esclusivamente per i mezzi attraverso i quali viene effettuata pubblicità esterna e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

2. Ai fini del comma 1, sono assoggettati al pagamento del canone i seguenti mezzi:

l'insegna di esercizio, vale a dire il mezzo finalizzato alla pubblicizzazione del nome dell'esercente, dell'attività o della merce in vendita, installato presso la sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;

la preinsegna, e cioè il manufatto costituito da una freccia di orientamento, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove si esercita una determinata attività;

il cartello, vale a dire il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari;

lo **striscione**, e cioè il mezzo che, privo di rigidità, e senza un' idonea struttura di supporto, viene installato trasversalmente a strade e piazze;

la **locandina**, vale a dire il manifesto di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività di diverso tipo;

lo **stendardo**, e cioè la bandiera o il gonfalone utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari;

il segno orizzontale reclamistico, e cioè il mezzo attraverso il quale vengono realizzate sulla superficie stradale, le scritte recanti messaggi pubblicitari, di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura;

l'impianto pubblicitario di servizio, vale a dire il manufatto finalizzato al contempo allo svolgimento di servizi di pubblica utilità ed alla diffusione di messaggi pubblicitari;

l'impianto di pubblicità e propaganda, e cioè qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle tipologie precedentemente indicate; in particolare rientrano in questa categoria i seguenti mezzi:

- pubblicità effettuata con veicoli di uso pubblico, per i quali il comune ha rilasciato la licenza d'esercizio;
- pubblicità effettuata con veicoli di uso privato, quando il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel territorio del comune;
- pubblicità effettuata con proiezioni luminose, diapositive e simili;
- pubblicità con aeromobili;
- pubblicità con palloni frenati e simili;
- pubblicità effettuata con distribuzione di volantini o manifesti;
- pubblicità sonora, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Obbligato al pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.

2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.

3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Art. 20

Esclusioni dal pagamento del canone

1. Sono escluse dal pagamento del canone le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate all'interno di locali, quando le medesime non siano visibili o comunque percepibili dall'esterno.

2. E' altresì esclusa dal pagamento del canone la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici, purchè non effettuata con mezzi, collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

3. Il pagamento del canone non è dovuto quando l'installazione del mezzo è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, purchè vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento e sempre che le dimensioni del manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

4. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di mezzi:

- insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);
- pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);
- pubblicità di iniziative effettuate da servizi e/o uffici del comune di Rivergaro;
- pubblicità esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di locali commerciali, purchè siano attinenti alle attività in essi esercitate, e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, purchè le iscrizioni siano in numero non superiore a due, e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

TITOLO III

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 21

Suddivisione del territorio comunale

1. L'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.

2. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati, della popolazione residente e della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune.

3. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche di cui al comma 1, il territorio comunale è suddiviso nelle due categorie di seguito specificate:

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

CAPOLUOGO

- piazza Paolo;
- piazza Dante;
- via Roma;
- via Genova;
- via don Veneziani;
- via San Rocco;
- via Trebbia;
- parco lungo Trebbia;
- parcheggi adiacenti gli immobili delle scuole medie, del palazzetto dello sport, e di via Corbellini)
- tratto urbano S.S.45;
- tratto urbano strada provinciale per Pontedellolio;

NIVIANO

- tratto urbano SS 45;
- tratto urbano ex strada statale 45
- tratto urbano strada provinciale per Grazzano Visconti;

AMBITI EXTRA URBANI

- tratti extra-urbani SS 45;
- tratti extra-urbani strada provinciale per Pontedellolio

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

- Tutte le zone del territorio comunale non ricomprese nella I categoria

Art. 22

Modalità di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le installazioni di mezzi pubblicitari è determinata in base alle tariffe di seguito specificate, i cui importi devono essere debitamente moltiplicati per la superficie del mezzo utilizzato.

2. La superficie del mezzo pubblicitario è quella indicata nel provvedimento autorizzatorio, ovvero, se difforme, quella effettiva, ed è determinata in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo stesso.

3. L'unità di misura alla quale sono riferite le tariffe è il metro quadrato. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

4. Per le installazioni pubblicitarie di durata inferiore ad un anno (cd. *temporanee*), il canone è dovuto a mese, per l'intera durata dell'autorizzazione.

5. Se non diversamente specificato, la tariffa mensile è pari ad un decimo di quella annuale.

Art. 23
Tariffa base del canone

1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito elencati, determinata in relazione alla categoria di appartenenza dell'area ove l'installazione è richiesta, è stabilita, in difetto di previsioni specifiche, per ogni anno e per ogni metro di superficie, nelle misure di seguito indicate:

I CATEGORIA		
INSEGNE DI ESERCIZIO	TARIFFA (in lire)	
NON LUMINOSE per ciascun metro quadrato di superficie	Fino a 5.5 mq Da 5.5 a 8.5 mq Oltre 8.5 mq	30.000 45.000 60.000
LUMINOSE O ILLUMINATE per ciascun metro quadrato di superficie	Fino a 5.5 mq Da 5.5 a 8.5 mq Oltre 8.5 mq	60.000 90.000 120.000
TUTTE LE TIPOLOGIE di cui all'art. 18 del REGOLAMENTO (preinsegne, cartelli, locandine, stendardi, segni orizzontali, ecc.)	TARIFFA (in lire)	
PER CONTO PROPRIO per ciascun metro quadrato di superficie	Fino a 5.5 mq Da 5.5 a 8.5 mq Oltre 8.5 mq	20.000 30.000 40.000
PER CONTO TERZI per ciascun metro quadrato di superficie	Fino a 5.5 mq Da 5.5 a 8.5 mq Oltre 8.5 mq	26.000 39.000 52.000
LUMINOSI CON DIODI O A CONTROLLO ELETTRONICO per ciascun metro quadrato di superficie	per conto proprio per conto terzi	60.000 120.000
STRISCIONI O MEZZI SIMILARI per ciascuno striscione	per ogni giorno di esposizione	15.000
IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA		
PUBBLICITA' SU VEICOLI DI USO PUBBLICO per ciascun metro quadrato di superficie (all'interno o all'esterno)		20.000
PUBBLICITA' SU AUTOVEICOLI DI USO PRIVATO con portata inferiore ai 3.000 kg.	Senza rimorchio Con rimorchio	115.000 230.000
PUBBLICITA' SU AUTOVEICOLI DI USO PRIVATO con portata superiore ai 3.000 kg.	Senza rimorchio Con rimorchio	175.000 350.000
PUBBLICITA' SU MOTOVEICOLI DI USO PRIVATO		50.000
PUBBLICITA' CON PROIEZIONI LUMINOSE, DIAPOSITIVE per ciascun metro quadrato di superficie	per i primi 30 giorni lire 5.000 al giorno	Dal 31° giorno lire 2.500 al giorno
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI	per ogni giorno (o frazione)	120.000
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI	per ogni giorno (o frazione)	60.000
PUBBLICITA' con distribuzione di VOLANTINI e/o MANIFESTI per ogni persona impegnata nella distribuzione	per ogni giorno (o frazione)	5.000
PUBBLICITA' SONORA per ogni mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile	per ogni giorno (o frazione)	15.000

II CATEGORIA	
TUTTE LE TIPOLOGIE di cui all'art. 18 del REGOLAMENTO	Tariffa della I categoria ridotta del 10%

Art. 24

Tariffa del canone per installazioni di mezzi pubblicitari su beni privati

1. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario venga effettuata su beni privati, l'interessato può richiedere la riduzione del canone di un terzo, previa esibizione dei documenti idonei a provare la titolarità dell'area o dell'immobile ove l'installazione deve essere realizzata, ovvero, in alternativa, l'assenso della proprietà.

Art. 25

Riduzioni della misura del canone

1. Il canone, come determinato a norma dei precedenti articoli del presente regolamento, è ridotto del 30% nei seguenti casi:

- ❑ pubblicità temporanea relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, patriottiche, culturali, sportive, filantropiche e religiose, patronali, di beneficenza, da chiunque realizzate, che si svolgano nel territorio comunale di Rivergaro;
- ❑ installazioni effettuate da soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi.

TITOLO V

TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

Art. 26

Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio dell'autorizzazione, ed è commisurata ai mesi intercorrenti tra la data del rilascio ed il 31 dicembre successivo, compreso il mese del rilascio. Le annualità successive sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. In difetto di previsioni specifiche, il canone per le installazioni temporanee va versato al momento del rilascio della autorizzazione, ed è dovuto a mese, per l'intera durata dell'autorizzazione.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune o sul conto corrente postale intestato al tesoriere del comune.

4. Ove l'importo del canone sia superiore a € 2.000.000 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere effettuato in 4 rate trimestrali anticipate di eguale importo.

Art. 27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.

TITOLO VI

PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 28

Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Entrate e Tributi controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione, procede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il funzionario responsabile in caso di parziale o omesso versamento del canone, notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell'autorizzazione apposita diffida, invitandolo ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.

3. Il nucleo di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Entrate e Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione.

4. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio Entrate e Tributi dandone comunicazione all'interessato con le modalità di cui al comma 2.

Art. 29

Sanzioni

1. Chi effettua l'installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone, determinato ai sensi del titolo III del presente regolamento, ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo non versato, oltre ad eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti dalla inosservanza di norme e regolamenti urbanistici.

2. Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio dal comune addebitando al responsabile le relative spese. Il comune procede altresì ad eseguire l'immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente.

3. La revoca dell'autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

4. Il ritardato pagamento del canone, qualora si protragga anche dopo la diffida di cui all'art. 28, comma 2, del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato.

Art. 30

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere le somme o le maggiori somme versate e non dovute, con apposita istanza rivolta al competente ufficio del comune, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Entrate e Tributi provvede al rimborso delle somme versate e non

dovute entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

3. Sulle somme o le maggiori somme versate e non dovute, sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo.

Art. 31 **Disciplina transitoria**

1. I mezzi pubblicitari installati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono censiti a cura del comune, anche avvalendosi della collaborazione di ditte esterne all'amministrazione.

2. Il comune, a seguito del censimento di cui al comma 1, procede alla determinazione del canone, inviando all'interessato un'apposita comunicazione nella quale viene specificato l'ammontare della somma dovuta per l'intera annualità, nonché i termini e le modalità entro il quale deve essere effettuato il versamento. Gli estremi di detta comunicazione devono essere annotati nel registro di cui all'art. 15 del presente regolamento.

3. Il pagamento del canone costituisce implicito rinnovo del provvedimento di autorizzazione.

4. Il mancato pagamento del canone comporta l'obbligo della rimozione delle installazioni pubblicitarie a cura e spese dell'interessato. In caso di inerzia dello stesso, si procede ai sensi dell'art. 29, comma 2, del presente regolamento.

5. Salvo che risulti diversamente, i mezzi pubblicitari di cui al comma 1 si considerano autorizzati per cinque anni, semprechè non sussistano condizioni che ne giustifichino la revoca per contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Art. 32 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.